

COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 10.09.2014)

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (IMU-TASI-TARI)

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO
ART. 4	COMPONENTI DEL TRIBUTO
ART. 5	DICHIARAZIONE
ART. 6	VERSAMENTO
ART. 7	IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
ART. 8	ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
ART. 9	RIMBORSI
ART. 10	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 11	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 12	NORME DI RINVIO
ART. 13	ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ART. 14	OGGETTO
ART. 15	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 16	DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
ART. 17	SOGGETTI PASSIVI
ART. 18	BASE IMPONIBILE
ART. 19	RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
ART. 20	ESENZIONI

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – (TASI)

ART. 21	OGGETTO
ART. 22	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 23	SOGGETTI PASSIVI
ART. 24	BASE IMPONIBILE

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – (TARI)

ART. 25	ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
ART. 26	SOGGETTI PASSIVI
ART. 27	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 28	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 29	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 30	LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 31	CATEGORIE DI UTENZA
ART. 32	RIDUZIONI DEL TRIBUTO
ART. 33	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
ART. 34	TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI
ART. 35	COMUNICAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO
ART. 36	CONTROLLI

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (IMU-TASI-TARI)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla detenzione degli stessi.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune è soggetto attivo del tributo per gli immobili che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 5 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa ai singoli tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ed in ogni caso la dichiarazione e' unica.
4. In sede di prima applicazione della TASI, si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
5. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le denunce presentate ai fini della TARSU e TARES. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine indicato al comma 1, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione non risultanti dall'anagrafe, che comporti un diverso ammontare del tributo.
6. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatti salvi i casi di variazione.
7. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni;
8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.
9. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta e accompagnata da copia del documento di identità.

ART. 6 VERSAMENTO

1. I singoli tributi componenti la I.U.C. devono essere versati utilizzando il modello di pagamento unificato (F24);
2. L'imposta IMU e il tributo TASI vengono liquidati e versati direttamente dal contribuente alle scadenze previste.
3. Relativamente alla TARI il comune provvede all'invio agli utenti di un apposito avviso di pagamento a cui viene allegato un modello F 24 per il versamento dell'imposta in due rate con scadenza almeno semestrale.

Per i solo anno 2014 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- b) 30 novembre: è liquidato il saldo relativo all'anno 2014.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo; le eventuali somme dovute saranno poste in riscossione in un'unica soluzione.

ART. 7

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

1. Tenuto conto delle attività di istruttoria e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal pagamento delle imposte componenti la IUC qualora l'importo da versare relativo ad ogni singolo tributo ed anno d'imposta sia inferiore ad Euro 8,00.

ART. 8

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00;

c) in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

d) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;

e) le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;

f) sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

g) si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs 472/1997.

2. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

3. Relativamente alla TARI nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui all'art. 6 c. 3, il comune provvede ad emettere un sollecito di pagamento notificandolo a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 9

RIMBORSI

- 1.** Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo.
- 3.** Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al comune, dalla data di richiesta di rimborso.
- 4.** Relativamente alla TARI, la cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro i termini di legge dall'evento.
- 5.** E' riconosciuta, su istanza della parte, la restituzione ad altro ente della sola imposta, nel caso in cui la stessa sia stata erroneamente versata a questo Comune, per immobili ubicati in altro Comune.
- 6.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 8,00 Euro comprensivi di sanzioni ed interessi.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1.** In caso di mancato integrale pagamento delle singole imposte componenti la IUC, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le seguenti modalità consentite dalle normative vigenti
 - a) mediante affidamento a terzi
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) direttamente dal comune

ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1.** A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 12 NORME DI RINVIO

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Tutte le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **1^a gennaio 2014**.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché la maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e Regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ARTICOLO 14 OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base:
 - agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - all'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
 - all'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e all'art. 1, commi 707- 729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 15 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio del comune.
2. Essendo il comune di Campolongo sul Brenta classificato dall'Istat "montano" i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 16 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta:
 - per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o accatastato a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. In caso di incertezza circa la data d'inizio dell'effettivo utilizzo, l'Ufficio Tributi del Comune procederà all'accertamento mediante controlli, verifiche ed ispezioni, facendo ricorso ad ogni possibile prova documentale;
 - per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorchè non ancora approvato dalla Regione o dalla Provincia o altro ente preposto, senza che abbia

alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.

- Sono considerati non fabbricabili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. B) del d. lgs 504/92, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è non fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
- per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

ART. 17 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

2. Più precisamente sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario;
- l'usufruttuario;
- il titolare di diritto di uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- l'enfiteuta;
- il superficiario;
- il locatario nel contratto di locazione finanziaria;
- il concessionario nella concessione di aree demaniali.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ARTICOLO 18 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla Vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. La Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

5. I terreni fabbricabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono considerati non fabbricabili.

6. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

ART. 19

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale superabile con interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1:

- lett. b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- lett. c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi dal deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 20 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- l'unità immobiliare di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, e quella di

proprietà degli italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero a condizione che le stesse non risultino locate;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, come pure quelli destinati alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le attività siano svolte con modalità non commerciali.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO 3

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 21 OGGETTO

- 1.** Il presente titolo disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla Legge 27 Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
- 2.** Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ARTICOLO 22 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1.** Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e di aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli.
- 2.** Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre, il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

ARTICOLO 23 SOGGETTI PASSIVI

- 1.** Sono soggetti al pagamento della TASI:
 - coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - gli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, e gli italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero AIRE a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - gli occupanti di un immobile a titolo diverso dalla proprietà;
 - l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
 - I locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 24

BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2.** Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili gestiti dal comune:
 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - gestione del territorio e dell'ambiente-manutenzione del verde pubblico;
- 3.** Gli importi dei costi dei servizi indivisibili vengono fissati annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote Tasi.

TITOLO 4

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 25 ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 27 Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ed è destinato al finanziamento dei costi del servizio di raccolta, e smaltimento dei rifiuti.

ART. 26 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o detenga tali locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Art. 27 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e, per le occupazioni temporanee, viene liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio medesimo. In caso di mancata deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 28

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini della prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso tributo hanno subito variazioni il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare entro 60 giorni la dichiarazione prevista dal successivo articolo 35.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri escludendo i balconi e le terrazze, la superficie delle scale viene misurata in piano.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Al fine dell'allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie imponibile oggettibile al tributo sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Se a seguito dell'incrocio dei dati comunali con quelli presenti in catasto non vi fosse corrispondenza, il Comune provvede a darne apposita comunicazione agli interessati adottando idonee forme di comunicazione.

5. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune può richiedere tutte le informazioni utili e necessarie per la corretta applicazione del tributo procedendo anche a misurazioni stabilite d'ufficio.

6. Per le occupazioni o detenzioni temporanee (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) di locali o aree pubbliche la tariffa viene calcolata su base giornaliera con riferimento alla superficie occupata.

7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 29
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al tributo al netto delle aree dove insistono rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese.

ARTICOLO 30
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali ed aree:

a) Utenze domestiche

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici dove non è compatibile la presenza di persone o di operatori;
- fabbricati non agibili e non abitabili purché di fatto non utilizzati; tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione;
- locali ed aree non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

b) Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; le citate circostanze devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o presentando copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree adibite al movimento veicolare interno ed aree destinate al transito dei veicoli per l'accesso alla pubblica via.

2. Sono esclusi dal tributo gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto;

ARTICOLO 31

CATEGORIE DI UTENZA

- 1.** Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica, commisurata oltre che alla superficie anche al numero dei componenti, e non domestica.
- 2.** Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo o, per le nuove utenze, alla data dell'occupazione o utilizzo dei locali.
- 3.** Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a)** domestiche residenti:

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi vengono considerati occupanti.
 - b)** domestiche non residenti:

Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.
- 4.** La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria
- 5.** L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ATECO relativo all'attività come risultante nel registro delle imprese, in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 6.** Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 7.** La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

ART. 32

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1.** Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui non è effettuata la raccolta ma necessita servirsi del punto di raccolta più vicino, il tributo è ridotto del 60%.
- 2.** Il Tributo è ridotto del 30%:

- per le abitazioni con unico occupante;
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;
- per le aree scoperte ad uso non continuativo ma ricorrente;

3. Il Tributo è ridotto del 10%:

- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. La riduzione viene calcolata sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% nel caso di mancato svolgimento del servizio dovuto ad interruzione per motivi sindacali o altri motivi per il quali l'autorità sanitaria certifichi la situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ARTICOLO 33

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale, deliberata dalla Provincia di appartenenza, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

3. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia di appartenenza e vengono riversate alla Tesoreria della medesima.

ARTICOLO 34

TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 35

COMUNICAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

1. I soggetti individuati all'articolo 26 sono tenuti a presentare apposita comunicazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo subiscano variazioni. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere consegnata a mano o inviata anche tramite P.E.O. o P.E.C.- Alla dichiarazione va sempre allegata copia di documento identificativo del sottoscrittore.

ARTICOLO 36

CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
